

(N. 1497)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1965

Estensione a tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato dei benefici previsti dagli articoli 6 e 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dall'articolo 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi che inducono alla presentazione del presente disegno di legge sono di ordine giuridico e morale e attengono, sia pure in un campo limitato e parziale all'esigenza, cui dovrebbe ispirarsi ogni disposizione legislativa, di assicurare, quanto più possibile, l'attuazione del principio fondamentale della parità di trattamento fra tutti i dipendenti dello Stato e di eliminare al massimo le discrasie e le sperequazioni che purtroppo esistono numerose negli ordinamenti dei vari rami della Pubblica Amministrazione e anche all'interno dello stesso ramo e che rappresentano e si risolvono in altrettante ingiustizie.

Con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la legge 16 luglio 1960, n. 727, relative all'ordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti e scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, vennero attribuiti ad alcune categorie di insegnanti taluni benefici, per condizioni generali di fatto o di stato, che possono essere comuni a tutti i pubblici dipendenti e che nessuna connessione logica e giuridica hanno con il fine ispiratore delle predette leggi, le quali intendevano assicurare al personale della scuola un particolare ordinamento di carriera e di trattamento economico, in rela-

zione alla rilevanza ed all'importanza etico-sociale del magistero educativo.

Le leggi precitate, unitamente a tante altre riguardanti la Scuola ed il personale docente, sono state approvate e promulgate per l'attuazione dei criteri stabiliti nell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che prevedeva l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la libertà dell'insegnamento ed un trattamento giuridico ed economico dei docenti adeguate alla particolare natura dell'insegnamento ed alle responsabilità culturali e sociali del personale.

Le leggi 13 marzo 1958, n. 165 e 16 luglio 1960, n. 727, contemplano per gli insegnanti ex combattenti o con servizio fuori ruolo immessi nei ruoli organici con i concorsi riservati ed ordinari, il riconoscimento, nella classe di stipendio in godimento ed in quelle successive, del servizio bellico e non di ruolo, fino al massimo di otto anni, unitamente ad altri benefici quali la retrodatazione della nomina in ruolo e l'attribuzione dell'aumento anticipato per merito nelle singole classi.

In atto i benefici previsti dalle citate leggi non possono essere attribuiti ad altri dipendenti statali con gli stessi servizi. Come è noto infatti, il servizio bellico e di prigionia viene riconosciuto ai dipendenti statali

una sola volta nel coefficiente in godimento, in aumento all'anzianità utile per gli scatti di stipendio, senza peraltro che i suoi effetti si ripercuotano nei coefficienti e nei gradi successivamente raggiunti (articolo 43 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).

Le leggi in questione hanno evidentemente creato una disparità di trattamento tra le categorie dei dipendenti dello Stato, per cui non vi è chi non veda la necessità e l'urgenza dell'estensione del beneficio a tutti i dipendenti che si trovino in analoghe condizioni di stato, con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data stabilita nelle norme sopracitate 1° gennaio 1958.

Il fatto di avere partecipato ad operazioni di guerra o di avere prestato servizio non di ruolo alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non può considerarsi un motivo determinante e nel contempo discriminante per attribuire un diritto unicamente ad una particolare categoria di dipendenti statali, in quanto tali condizioni di stato e tali presupposti devono piuttosto considerarsi delle situazioni obiettive, che devono riferirsi ad una generalità di persone, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una anziché ad un'altra categoria di dipendenti della Pubblica Amministrazione.

I cittadini vengono chiamati alle armi nella loro generalità senza alcuna distinzione, appunto per la loro qualità di cittadini dello Stato, e non per la loro appartenenza ad una professione o ad una categoria ed essi in zona di operazione hanno affrontato gli stessi disagi, gli stessi rischi e gli stessi pericoli ed hanno dato un eguale apporto alle esigenze di difesa della Nazione, siano essi

stati militari in servizio permanente effettivo o docenti o magistrati o funzionari o impiegati o uscieri.

Il vantaggio attribuito agli uni deve essere necessariamente esteso anche agli altri, se proprio non si vuole l'antigiuridicità e la anticostituzionalità della norma.

Analogo ragionamento deve farsi per le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'allegato disegno di legge.

Il servizio qualificato « ottimo » per almeno un triennio deve essere riconosciuto come un segno di distinzione e di differenziazione tra i dipendenti statali e non soltanto per una categoria di essi, anche allo scopo di stimolare lo spirito di iniziativa e di emulazione, il maggior rendimento nel lavoro ed il maggior impegno nell'aggiornamento della cultura e delle cognizioni amministrative e tecniche degli appartenenti ad una classe benemerita, che sempre ha avuto alto il senso del dovere e di responsabilità verso la comunità nazionale.

L'approvazione dell'allegato disegno di legge non importa un onere rilevante per lo Stato, in quanto si riferisce ad un numero relativamente esiguo di dipendenti e non consiste in una nuova spesa, ma in una lieve modificazione della spesa stessa per le retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Si ritiene che il maggior onere per gli aumenti periodici previsti dal disegno di legge sia praticamente insignificante se confrontato con la spesa complessiva prevista per le retribuzioni, per l'aggiunta di famiglia e per tutte le altre indennità spettanti agli impiegati statali, e trovi ampia copertura nei relativi normali capitoli di spesa del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio non di ruolo, prestato alle dipendenze della Amministrazione dello Stato,

dai dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici alla data del 1° gennaio 1958 o immessi in ruolo successivamente, è riconosciuto, nel coefficiente o nel grado in godimento alla predetta data ed in quelli successivi, come periodo utile ai fini dell'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, fino ad un massimo di 4 anni.

Agli stessi effetti e con gli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

Il servizio combattentistico è valutato anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 2.

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che, per tre anni consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nel coefficiente di stipendio o nel grado nel quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nei coefficienti o nei gradi successivi a quello iniziale e per non più di una volta in ciascuno di essi.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1958 e si applicano anche ai magistrati, al personale delle Forze armate, ai dipendenti delle Aziende e degli Istituti autonomi e a tutti i dipendenti di ruolo che abbiano un rapporto organico di impiego stabile con lo Stato.

Art. 3.

Alla copertura di spesa derivante coll'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti sui normali relativi capitoli di bilancio.